



CITTA' DI OTRANTO
Provincia di Lecce

Area Finanziaria
DETERMINAZIONE

N. SETTORIALE 21
N. GENERALE 158 DEL 11/02/2022

OGGETTO QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE DA ASSUMERE CON
:
FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, C. 28, D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 28.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 14/02/2022 al 01/03/2022.

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE DA ASSUMERE CON FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, C. 28, D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 28.

**IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 23 del 16 ottobre 2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 26 in data 9 aprile 2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio comunale n. 27 in data 9 aprile 2021, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Rilevato che a termini dell'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9, D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono essere stipulati *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015: *“(...) salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.”*

Rilevato inoltre che l'art. 50, c. 4, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa, prevedendo che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono le seguenti:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nel testo vigente, che dispone:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

*28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. **Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.** Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.*

Atteso che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha voluto porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

Preso atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non rilevano le disposizioni di cui al D.M. 17 marzo 2020, poiché l'art. 1, c. 1 di quest'ultimo decreto dispone che le norme ivi contenute riguardano esclusivamente "le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato";

Considerato perciò che, al fine di determinare la soglia di spesa per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è necessario comunque prendere in considerazione il rispetto dei limiti di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente in vigore;

Preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 43 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, c. 2, D.L. n. 66/2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016».

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall'art. 11, c. 4-quater, D.L. n. 90/2014, dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Preso atto che il Comune di Otranto è in regola con il rispetto dei limiti delle spese di personale di cui al comma 557-ter dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Atteso dunque che il limite di spesa per assunzioni a tempo determinato è pari alla spesa effettiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009;

Visto l'art. 14, cc. 2-3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 che testualmente recita:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai [commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e i limiti previsti dall'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Atteso che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha voluto porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

Preso atto che in forza delle suddette norme vengono stabiliti due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero

1. limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
2. limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

Dato atto:

- che la spesa media del triennio 2011/2013 ammonta a € 1.214.134,76 risultante dai dati del consuntivo approvato, dalla Relazione dell'Organo di Revisione e dal questionario trasmesso alla Corte dei Conti e che negli anni successivi è stato rispettato il principio di tendenziale riduzione della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e come richiesto dalla nuova disciplina vincolistica in materia di spesa del personale introdotto dal citato D.L. 90/2014;
- che l'ente ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti.

Preso inoltre atto che il Comune di Otranto è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di prendere atto che il Comune di Otranto, essendo in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non è soggetto alle limitazioni previste dall'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

2) di dare atto che la spesa sostenuta nel 2009 per personale assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9, c. 28 D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, ammonta a **€ 227.983,90**. Detto importo include la spesa sostenuta per contratti stipulati ai sensi dell'art. 110 del Tuel per **€ 36.347,90** e la spesa per personale di P.M. a tempo determinato finanziato dall'art. 208 del c.d.s per **€ 75.000,00**.

L'importo limite da rispettare (depurata della spesa per contratti stipulati ai sensi dell'art. 110 del tuel) è pari a **€ 191.636,00**;

3) di dare atto che la spesa di personale, destinata a forme di assunzione di tipo flessibile, programmata nel bilancio di previsione 2022/2024 in corso di formazione, rientra nei limiti dell' art. 9, co. 28 D.L. 31.05.2010 N. 78 (€191.636,00) essendo pari a € 191.570,40 di cui € 89.964,00 destinate a assunzioni a t.d. di agenti di P.M. finanziate ai sensi dell'art. 208 c.d.s.;

3) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile
Area Finanziaria
Ornella Milo



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 201**

Settore Proponente: **Area Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE DA ASSUMERE CON FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, C. 28, D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 28.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/02/2022

Il Responsabile di Settore

Milo Ornella

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Ornella Milo in data 11/02/2022

Ornella Milo in data 11/02/2022



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 201**

Settore Proponente: **Area Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE DA ASSUMERE CON FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, C. 28, D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 28.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/02/2022

Il Responsabile di Settore

Milo Ornella

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Milo Ornella

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Ornella Milo in data 11/02/2022